

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2507

Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 26 novembre 2010, n.
196, recante disposizioni
relative al subentro delle
amministrazioni territoriali
della regione Campania nelle
attività di gestione del ciclo
integrato dei rifiuti

gennaio 2011
n. 265



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
dell'ambiente e del territorio



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Reggente ufficio: S. Marci _3788

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2507

Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 26 novembre 2010, n.
196, recante disposizioni
relative al subentro delle
amministrazioni territoriali
della regione Campania nelle
attività di gestione del ciclo
integrato dei rifiuti

gennaio 2011

n. 265

a cura di: R. Ravazzi

AVVERTENZA

Il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, è stato presentato per la conversione alla Camera dei deputati (A.C. 3909, sul quale si vedano il *dossier* del Servizio studi Camera n. 415 e Elementi per l'esame in Assemblea 415/0), che lo ha approvato, con varie modificazioni e integrazioni, il 21 dicembre.

Il presente *dossier* reca le schede di lettura dell'A.S. 2507, frutto dell'aggiornamento dei citati *dossier*.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1 <i>(Impiantistica ed attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti)</i>	
Scheda di lettura.....	11
Articolo 1-bis <i>(Disposizioni in materia di competenze dei comuni e in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tariffa integrata ambientale)</i>	
Scheda di lettura.....	23
Articolo 2 <i>(Consorzi operanti nel settore dei rifiuti)</i>	
Scheda di lettura.....	29
Articolo 3 <i>(Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale)</i>	
Scheda di lettura.....	33

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Impiantistica ed attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti)

Testo del decreto-legge

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n.123, le parole: «Andretta (AV) – località Pero Spaccone (Formicoso)», «e località Cava Vitiello» e «; Serre (Sa) – località Valle della Masseria» sono soppresse.

2. Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero, produzione o fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, può procedere, sentiti le Province e gli enti locali interessati, alla nomina di commissari straordinari che, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e provvedono in via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123, ed, a tale

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

1.Identico.

2. Al fine di garantire la realizzazione urgente **dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti** destinati al recupero, **alla** produzione o **alla** fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti **nella regione Campania**, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, **procede**, sentiti le Province e gli enti locali interessati, alla nomina, **per la durata massima di dodici mesi**, di commissari straordinari, **da individuare fra il personale della carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato o fra i professori universitari ordinari con documentata e specifica competenza nel settore dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, che abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche, i quali**, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto aggiudicatario sulla base delle previsioni

Testo del decreto-legge

fine, i commissari predetti svolgono, in luogo del Presidente della Regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge, avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione e delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati. I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti alla metà.

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e provvedono in via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti.

All'individuazione delle ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica provvede, sentiti le province e i comuni interessati, il commissario straordinario individuato, ai sensi del periodo precedente, fra il personale della carriera prefettizia. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche e all'esercizio degli impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo del presente comma procedono alla convocazione della conferenza di servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza di servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza di servizi sia negativo, il Consiglio dei ministri si esprime entro i sette giorni successivi. A tale fine, i commissari predetti svolgono, in luogo del Presidente della

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

3. In considerazione degli interventi tecnici praticati presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123, e volti a conseguire idonei livelli di biostabilizzazione dei rifiuti, all'articolo 6-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n.90 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «CER 19.05.01» sono inserite le seguenti: «, CER 19.05.03»;

b) è infine aggiunto il seguente periodo: «I rifiuti aventi codice CER 19.05.03, previa autorizzazione regionale, possono essere impiegati quale materiale di ricomposizione ambientale per la copertura e risagomatura di cave abbandonate e dismesse, di discariche chiuse ed

regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge **23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123**, avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione e delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri **per la finanza pubblica** e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati. I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta, **pertinenti all'individuazione delle aree di cui al primo periodo del presente comma**, sono ridotti alla metà.

3.Identico.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

esaurite, ovvero quale materiale di copertura giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio.».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 6-ter del citato decreto-legge n.90 del 2008, è inserito il seguente: «1-bis. Presso gli impianti di cui al comma 1 è autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti.».

5. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26, è sostituito dal seguente: «2. La provincia di Napoli assicura la funzionalità dell'impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio di competenza e gestisce gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino tramite la propria società provinciale cui sono attribuiti gli introiti derivanti dalle relative tariffe. Presso detti impianti la provincia di Napoli, tramite la propria società, conferisce e tratta prioritariamente i rifiuti prodotti nel territorio di competenza.».

6. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancato rispetto, da parte dei comuni, degli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con

4.*Identico.*

5. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26, è sostituito dal seguente: «2. La provincia di Napoli assicura la funzionalità dell'impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio di competenza e gestisce gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino tramite la propria società provinciale cui sono attribuiti gli introiti derivanti dalle relative tariffe. Presso detti impianti la provincia di Napoli, tramite la propria società, conferisce e tratta prioritariamente i rifiuti prodotti nel territorio di competenza.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

6. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancato rispetto, da parte dei comuni, degli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con

Testo del decreto-legge

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123, così come certificati dalla regione Campania, il Prefetto diffida il comune inadempiente a mettersi in regola con il sistema della raccolta differenziata, assegnandogli il termine perentorio di sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto attiva le procedure di nomina di un commissario *ad acta*.».

7. Fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania previsti dal decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123, così come modificato dal presente decreto, ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e dotazioni esistenti nella stessa Regione, il Governo promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni. L'attuazione del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 1** dell'articolo in esame elimina, dall'elenco delle discariche autorizzate dall'art. 9, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90 (convertito, con modificazioni dalla legge 123/2008) i siti seguenti:

- località Pero Spaccone (Formicoso), nel comune di Andretta (AV);

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123, così come certificati dalla regione Campania, il Prefetto diffida il comune inadempiente a mettersi in regola con il sistema della raccolta differenziata, assegnandogli il termine perentorio di **tre** mesi. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto attiva le procedure di nomina di un commissario *ad acta*.».

7.*Identico.*

- località Cava Vitiello, nel comune di Terzigno (NA);
- località Valle della Masseria, nel comune di Serre (SA).

La relazione tecnica sottolinea che tali impianti non sono mai stati realizzati.

Si ricorda che l'art. 9, comma 1, del D.L. 90/2008 ha autorizzato - allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio a regime della funzionalità dell'intero sistema impiantistico, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio - la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - località Noecchie; Savignano Irpino (AV) - località Postarza; Serre (SA) - località Macchia Soprana; nonché presso i seguenti comuni: Andretta (AV) - località Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) - località Pozzelle e località Cava Vitiello; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane); Caserta - località Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) - località Ferrandelle; Serre (SA) - località Valle della Masseria.

Il comma 2, secondo il testo modificato dalla Camera dei deputati, attribuisce al Presidente della regione Campania il compito, sentiti le province e gli enti locali interessati, di nominare commissari straordinari con potere di agire in deroga alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici e di valutazione di impatto ambientale al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti destinati al recupero, produzione o fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti nella Regione.

L'inserimento delle discariche fra le competenze di tali commissari sembra attenere esclusivamente alla realizzazione del sito e non alla sua individuazione, come si evince dalla successiva previsione sempre contenuta nel comma 2, di cui infra.

Il testo come modificato, ad una mera interpretazione letterale, sembrerebbe limitare la competenza dei commissari straordinari alla realizzazione del sito e non anche dell'impianto, per quanto riguarda gli impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti. Peraltro, dal contenuto complessivo dell'articolo appare possibile un'interpretazione più vicina al testo originario che finalizzava espressamente la nomina dei commissari straordinari alla realizzazione urgente di impianti destinati trattamento termico dei rifiuti.

Sempre a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, i commissari straordinari, che debbono possedere adeguate competenze tecnico-giuridiche e ricevono un incarico della durata massima di dodici mesi, sono da individuare fra il personale della carriera prefettizia, i magistrati ordinari, amministrativi o contabili, gli avvocati di stato, i

professori universitari ordinari con specifica esperienza riguardo al trattamento dei rifiuti.

Si ricorda che l'articolo 8, comma 1, del D.L. 90/2008 aveva previsto, al fine di raggiungere un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli. Inoltre, il comma 1-*bis* del medesimo articolo aveva delegato il Sottosegretario di Stato a disporre, previa motivata verifica di un'effettiva esigenza legata alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania, la progettazione, realizzazione e gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un ulteriore impianto di recupero dei rifiuti nel territorio della regione Campania. Infine, il D.L. 195/2009, all'art. 10, comma 6, individuava norme per la realizzazione di un termovalorizzatore nella provincia di Salerno¹.

A tal fine i citati commissari straordinari, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, provvedono:

- all'individuazione del soggetto aggiudicatario mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.

Si ricorda, infatti, che l'art. 57 del D.Lgs. 163/2006, cui la disposizione in commento rinvia, disciplina l'aggiudicazione dei contratti mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. Lo stesso articolo prevede (lettera c) del comma 2) che tale procedura sia consentita, tra gli altri, nei casi in cui "l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara", a condizione che le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non siano imputabili alle stazioni appaltanti.

- in via di somma urgenza, all'individuazione delle aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti².

Una modifica introdotta dalla Camera dei deputati riserva ad un commissario straordinario individuato, ai sensi del periodo precedente, fra il personale della carriera prefettizia, l'individuazione, sentiti le province e i comuni interessati, delle ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica.

¹ Sullo stato di realizzazione di tali impianti si veda il Doc. CCXIV, n. 2 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni relative alle misure straordinarie promosse per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania - aggiornata al mese di ottobre 2009 e la relazione della Corte dei conti, delibera n.155 del 2010.

² Sulla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, si ricorda che le norme regionali della Campania (legge regionale 14 aprile 2008, n. 4, che ha introdotto il nuovo articolo 8 alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4) ne attribuiscono la competenza alle province.

Il comma in esame prevedeva, inoltre, l'applicazione delle disposizioni derogatorie ed acceleratorie in materia di VIA recate dall'art. 9, comma 5, del D.L. 90/2008. **A seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, è esplicitata la procedura semplificata relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA), in luogo dell'originario richiamo all'analoga procedura prevista dal decreto-legge n. 90 del 2008.** Pertanto, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche e all'esercizio degli impianti, i commissari convocano la conferenza dei servizi, che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro quindici giorni (si segnala che la procedura semplificata in materia di VIA recata dall'art. 9, comma 5, del D.L. 90/2008 stabilisce in proposito un termine di sette giorni). In mancanza del parere nei termini previsti o in presenza di un parere negativo, si esprime il Consiglio dei ministri, entro i sette giorni successivi. Si stabilisce, inoltre che i predetti commissari svolgano, in luogo del Presidente della Regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del D.L. 90/2008.

Si ricorda che l'art. 5, comma 9, del D.L. 90/2008 prevede che, in deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al D.Lgs. 152/2006, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.

Lo stesso comma prevede il dimezzamento dei termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta, **ma esclusivamente, secondo una modifica introdotta dalla Camera dei deputati, qualora attengano ai procedimenti per l'individuazione delle aree di cui al primo periodo.** *Sembrerebbe trattarsi delle aree da destinare, sia a discarica, sia ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti mediante trattamenti termici.*

Viene infine disposto che i commissari si avvalgano, per l'attuazione delle disposizioni previste dal comma in esame, degli uffici della Regione e delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri **per la finanza pubblica** (la Camera dei deputati è intervenuta sostituendo l'originaria espressione "bilancio dello Stato") e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati.

Il **comma 3** reca alcune novelle all'art. 6-ter del D.L. 90/2008 finalizzate a consentire l'utilizzo della cd. frazione organica stabilizzata (FOS, anche indicata

comunemente come “biostabilizzato”) prodotta dagli impianti di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo decreto (cd. impianti STIR³).

Lo stesso comma precisa che le novelle citate vengono recate in considerazione degli interventi tecnici, praticati presso gli impianti citati, volti a conseguire idonei livelli di biostabilizzazione dei rifiuti.

Nel dettaglio viene previsto:

- a) l'aggiunta, ai codici CER dei rifiuti lavorati dagli impianti STIR previsti dal comma 1 dell'art. 6-ter, anche del codice CER 19.05.03 “compost fuori specifica”⁴, cioè della FOS prodotta, in seguito all'introduzione di nuovi processi di trattamento, dagli impianti STIR;

In proposito si ricorda quanto affermato nella prima “Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni relative alle misure straordinarie promosse per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania” relativa al periodo 1° maggio – 31 dicembre 2008 (Doc. CCXIV, n. 1), ove si dà conto di sperimentazioni, in atto presso alcuni STIR, di nuovi processi di biostabilizzazione.

Si ricorda che il cd. biostabilizzato o FOS si ottiene dal trattamento meccanico-biologico (TMB) dei rifiuti indifferenziati. Con il TMB di tali rifiuti, “che presentano un carico organico relativamente elevato, si abbatte la fermentescibilità (fino al 90%) e si limita fortemente la produzione di biogas e di percolato ad elevato carico organico e azotato, fino ad ottenere un materiale identificabile con il nome di biostabilizzato”⁵.

- b) l'aggiunta di un nuovo periodo al comma 1 dell'art. 6-ter, destinato a consentire l'impiego della FOS, previa autorizzazione regionale, quale materiale di:
- ricomposizione ambientale per copertura e risagomatura di cave abbandonate e dimesse e di discariche chiuse ed esaurite;
 - copertura giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio.

La norma in esame sembra quindi avere la finalità di “riqualificare” come FOS (CER 19.05.03) la produzione degli impianti STIR, dopo il declassamento a “frazione umida” (19.05.01) operato dall'O.P.C.M. 3481/2005 a causa della scadente qualità del materiale in uscita dagli impianti stessi al fine di destinarlo a copertura delle discariche.

Il **comma 4** inserisce un nuovo comma 1-bis all'art. 6-ter del D.L. 90/2008 che autorizza, presso gli impianti STIR, la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti.

³ L'acronimo STIR sta per “Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti”.

⁴ Cfr. Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

⁵ M. Centemero, W. Zanardi (Consorzio Italiano Compostatori), *Il trattamento biologico dei rifiuti urbani in Italia: compostaggio, trattamento meccanico-biologico, digestione anaerobica* – 2008.

La digestione anaerobica (DA) è un processo di trasformazione biologica, svolto in reattori chiusi, attraverso il quale, in assenza di ossigeno, la sostanza organica (derivante dalla frazione organica selezionata di rifiuti urbani, degli scarti zootecnici e dell'agroindustria) è trasformata in biogas con un contenuto in metano variabile dal 50 al 60%. Oltre a questi gas si ottiene anche, come sottoprodotto, il "digestato", un materiale semistabilizzato, matrice ideale per la formazione della miscela da avviare a compostaggio"⁶.

La finalità della norma in esame è quella, evidenziata nella relazione illustrativa, di ridurre il conferimento in discarica dei residui dei rifiuti trattati.

Il **comma 5** riscrive il comma 2 dell'art. 9 del D.L. 195/2009 provvedendo a trasferire alla Provincia di Napoli, che vi provvederà tramite la propria società provinciale, le funzioni in precedenza attribuite ad Asia S.p.A. di seguito elencate:

- assicurare la funzionalità dell'impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Napoli;
- gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti (cd. STIR) ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino.

Al trasferimento di funzioni corrisponde il trasferimento, alla società provinciale, degli introiti derivanti dalle relative tariffe (in precedenza incamerati da Asia S.p.A.). **Una modifica introdotta dalla Camera dei deputati ha stabilito che dall'attuazione di tale comma non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.** Il seguente testo a fronte evidenzia quanto sinteticamente illustrato.

Articolo 9, comma 2, del D.L. 195/2009

Testo previgente	Nuovo testo
<p>Nelle more della realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 90 del 2008, l'ASIA S.p.a. del comune di Napoli assicura la necessaria funzionalità dell'impiantistica a servizio del complessivo ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Napoli e, all'uopo, subentra nella gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati in Giugliano e Tufino di cui all'articolo 6 del citato decreto.</p>	<p>La provincia di Napoli assicura la funzionalità dell'impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio di competenza e gestisce gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino tramite la propria società provinciale cui sono attribuiti gli introiti derivanti dalle relative</p>

⁶ Tale definizione è tratta da M. Centemero, W. Zanardi (Consorzio Italiano Compostatori), *Il trattamento biologico dei rifiuti urbani in Italia: compostaggio, trattamento meccanico-biologico, digestione anaerobica* – 2008.

Articolo 9, comma 2, del D.L. 195/2009

Testo previgente	Nuovo testo
<p>Presso i detti impianti la società ASIA provvede, secondo priorità concordate con la provincia di Napoli, al conferimento e al trattamento dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale, assicurando l'integrazione con il ciclo provinciale di gestione dei rifiuti di Napoli di cui all'articolo 11, all'uopo utilizzando il personale già in servizio e stipulando i relativi contratti di lavoro. I relativi oneri sono a carico esclusivo della società ASIA, che vi farà fronte mediante gli introiti derivanti dalle tariffe.</p>	<p>tariffe. Presso detti impianti la provincia di Napoli, tramite la propria società, conferisce e tratta prioritariamente i rifiuti prodotti nel territorio di competenza.</p>

Relativamente alla citata società provinciale si ricorda che la sua istituzione è prevista dall'art. 2 dell'O.P.C.M. 12 marzo 2009, n. 3746. Tale articolo ha infatti previsto, nell'ambito dell'intervento nella regione Campania, al fine di superare in via definitiva lo stato emergenziale e per dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, la costituzione nelle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, in via prioritaria ed in prima attuazione della citata legge regionale, di società a totale o prevalente capitale pubblico, nel rispetto dei principi contenuti nella norma dell'art. 23-*bis* del D.L. 112/2008, per la gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti di proprietà della provincia per il trattamento, la trasferimento, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti.

Si ricorda altresì che in precedenza la legge regionale n. 4 del 14 aprile 2008⁷ ha previsto, con una modifica all'articolo 20 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti a società provinciali e trasferito alle province l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti.

L'effettiva istituzione della società, denominata **S.A.P.NA.** (Sistema Ambiente Provincia di Napoli) S.p.A., per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio provinciale di Napoli è avvenuta in data 30 dicembre 2009.

Il **comma 6** dell'articolo in esame integra, mediante l'aggiunta di un periodo, il disposto del comma 5 dell'art. 11 del D.L. 195/2009 al fine di introdurre – come segnalato nella relazione illustrativa – speciali misure sanzionatorie per i comuni che non raggiungono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dall'art. 11, comma 1, del D.L. 90/2008, così come certificati dalla regione Campania.

⁷ Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati".

In tali casi viene previsto che il Prefetto diffidi il comune inadempiente a mettersi in regola con il sistema della raccolta differenziata, assegnandogli il termine perentorio di **tre mesi (il termine originario di sei mesi è stato così ridotto dalla Camera dei deputati)**, decorso inutilmente il quale il Prefetto attiva le procedure di nomina di un commissario *ad acta*.

Si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 del D.L. 90/2008, ai comuni della regione Campania che non raggiungano l'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25% dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2009, al 35% entro il 31 dicembre 2010 e al 50% entro il 31 dicembre 2011, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 15%, al 25% e al 40% dell'importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e smaltimento.

Il **comma 7** prevede il ricorso ad apposito accordo interregionale per lo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni nel caso di non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e dotazioni esistenti nella stessa Regione.

Lo stesso comma precisa che si tratta di una disposizione transitoria, dettata nelle more della completa realizzazione degli impianti necessari per la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania previsti dal D.L. 90/2008.

Viene altresì previsto che tale accordo sia promosso dal Governo, nell'ambito di una seduta della Conferenza Stato-Regioni appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione.

Viene infine stabilito che dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda che essendo terminato il 31 dicembre 2009 (termine fissato dall'art. 19 del D.L. 90/2008) lo stato di emergenza, non vige più il divieto di smaltimento fuori regione previsto dall'art. 9, comma 7-*bis*, del D.L. 90/2008 e ribadito dall'art. 4-*octies* del D.L. 97/2008.

Si ricorda altresì che, successivamente al venir meno di tale divieto, la Regione Campania ha provveduto, con Decreto Dirigenziale n. 49 del 17 settembre 2010, ad emanare apposito avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici disponibili alla fornitura di servizi per lo smaltimento di rifiuti fuori Regione⁸.

⁸ Il testo del decreto dirigenziale 49/2010 è disponibile all'indirizzo internet http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=14310&ATTACH_ID=14446, mentre all'indirizzo www.sito.regione.campania.it/documenti/2010/elencoistanze.pdf è consultabile l'elenco delle istanze pervenute alla scadenza dell'avviso pubblico (28 ottobre 2010).

Articolo 1-bis

(Disposizioni in materia di competenze dei comuni e in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tariffa integrata ambientale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

1. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;

b) al comma 5-bis, le parole: «Per l'anno 2010», le parole: «30 settembre 2010» e le parole: «per l'anno 2010» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Per gli anni 2010 e 2011», «30 settembre 2011» e «per gli anni 2010 e 2011»;

c) al comma 5-ter, le parole: «Per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2010 e 2011»;

d) al comma 5-quater, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2012».

L'articolo aggiuntivo 1-bis - introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati – proroga – attraverso apposite modifiche testuali – alcuni termini contenuti nell'articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009⁹.

In particolare, esso proroga al 31 dicembre 2011 il regime transitorio che attribuisce alla competenza dei comuni le attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata. Tale proroga si effettua intervenendo sul comma 2-ter del citato articolo 11 (**lettera a**)). E' inoltre prorogato al 31 dicembre 2011 il regime transitorio introdotto dal medesimo articolo 11, commi 5-bis e 5-ter, sulle modalità di calcolo e riscossione della tassa per smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA) (**lettere b**) e **c**)). E' invece spostato al 1° gennaio 2012 il termine del 1° gennaio 2011 previsto dal comma 5-quater del suddetto art. 11 che disciplina l'esercizio da parte delle società provinciali delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, avvalendosi di soggetti terzi, nella regione Campania (**lettera d**)).

Al riguardo, va segnalato che l'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225¹⁰, trasmesso al Senato per la conversione in legge (A.S. 518), composto da due commi, proroga al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei "regimi giuridici" indicati nella Tabella 1 allegata e autorizza il Governo a disporre con D.P.C.M. un'eventuale ulteriore proroga al 31 dicembre 2011.

In particolare, il comma 1 fissa al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei "regimi giuridici" indicati nella tabella 1 allegata che scadano anteriormente al 15 marzo 2011. La proroga ex lege al 31 marzo 2011 non riguarda, pertanto, tutti i provvedimenti contenuti nella suddetta tabella 1, ma solo quelli con scadenza anteriore al 15 marzo 2011 (che sono 58 sui 62 totali).

Il comma 2 rimette invece al Governo la possibilità di prorogare con D.P.C.M. fino al 31 dicembre 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui a tutti i provvedimenti elencati nella Tabella 1.

Si segnala dunque che, fra i provvedimenti indicati nella citata Tabella 1 del decreto-legge n. 225, è inserito l'art. 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del decreto-legge n. 195 del 2009, oggetto di proroga da parte dell'articolo aggiuntivo in esame.

In sostanza, ci si trova di fronte a due diverse fonti normative, volte a prorogare – in forme e modi differenti – i medesimi termini di cui al richiamato decreto-legge n. 195 (salvo uno). In particolare, il decreto-legge di proroga termini (entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione, cioè il 29

⁹ D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, *Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 26.

¹⁰ *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.*

dicembre 2010) proroga quelli di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo qui in esame, con modifiche non testuali, al 30 marzo 2011 (fatta salva la menzionata possibilità di ulteriore proroga con D.P.C.M. al 31 dicembre); l'articolo aggiuntivo qui in esame (destinato ad assumere efficacia, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge n. 400 del 1988, il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione) proroga senz'altro i termini in questione – attraverso puntuali modifiche testuali – alla fine del 2011.

Fermo restando che, qualora entrassero o restassero in vigore senza modificazioni tanto l'articolo qui in esame quanto il decreto-legge di proroga termini, si dovrebbe fare applicazione del principio lex posterior, parrebbe opportuno modificare l'uno o l'altro dei due testi a seconda di quale dei due diversi termini sarà prescelto.

Per quanto riguarda la disciplina oggetto delle proroghe, si ricorda in particolare che l'art. 11 del decreto-legge 195 del 2009, comma 2-ter, reca una norma transitoria secondo cui, sino al e non oltre il 31 dicembre 2010¹¹, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti, e di smaltimento o recupero inerenti nonché la raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni.

I commi da 5-bis a 5-quater del suddetto articolo recano una serie di disposizioni in materia di accertamento e riscossione della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti.

In particolare il comma 5-bis prevede un metodo di calcolo della tassa o tariffa, che viene introdotto in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale per il solo anno 2010¹², nella regione Campania.

Tale metodo prevede che i comuni provvedano alla determinazione degli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti sulla base di due distinti costi:

- uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti;
- uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-bis.

Lo stesso comma dispone che, per la corretta esecuzione delle previsioni citate, le amministrazioni comunali provvedano all'emissione di apposito elenco, entro il termine perentorio del 30 settembre 2010, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per il 2010.

Il comma 5-ter disciplina le modalità di riscossione degli importi calcolati ai sensi del comma precedente.

¹¹ Termine ora prorogato - come è detto nel testo - al 31 marzo 2011 dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.*

¹² Termine ora prorogato - come è detto nel testo - al 31 marzo 2011 dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.*

Viene infatti previsto, sempre limitatamente all'anno 2010¹³, che i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettano, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali.

Viene altresì previsto che, entro e non oltre 20 giorni dall'incasso, tali soggetti provvedano al trasferimento di tali importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale.

Il comma in esame specifica che gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza.

Il comma 5-*quater*, disciplina l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della tassa per smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA) a decorrere dal 1° gennaio 2011, nella regione Campania.

Viene infatti previsto che, per l'esercizio di tali funzioni, le società provinciali potranno avvalersi dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del D.Lgs. 446/1997.

L'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che disciplina la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, elenca al comma 5 i criteri cui devono essere informati i regolamenti emanati da tali enti per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate.

Il criterio indicato alla lettera b) prevede che qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 (si tratta dell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito Presso il Ministero dell'economia e delle finanze);

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente

¹³ Termine ora prorogato - come è detto nel testo - al 31 marzo 2011 dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.*

lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

Lo stesso comma dispone che, in ogni caso, i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della tassa e della tariffa continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi.

Articolo 2
(Consorti operanti nel settore dei rifiuti)

Testo del decreto-legge

1. Al personale non collocato nell'ambito della dotazione organica dei Consorzi operanti nella regione Campania nel settore dei rifiuti, determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26, continuano ad applicarsi, non oltre il termine del 31 dicembre 2011, le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 13, in vista del loro reimpiego.

2. Le funzioni del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123, alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate separatamente, su base provinciale, in termini funzionali al corretto ciclo di gestione dei rifiuti, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione adottati in ambito regionale e provinciale. Dall'attuazione del presente comma non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

1. **All'articolo 13, comma 2,** del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26, è **aggiunto, in fine, il seguente periodo:** «Le disposizioni di cui al **presente** comma **si applicano non oltre il termine del 31 dicembre 2011**».

2. **Al comma 8 dell'articolo 11** del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123, e **successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:** «**A decorrere dal 27 novembre 2010, le funzioni del consorzio unico di cui al precedente periodo** sono esercitate separatamente, su base provinciale, in termini funzionali al corretto ciclo di gestione dei rifiuti, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione adottati in ambito regionale e provinciale. **Dall'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**».

L'articolo 2, al quale la Camera dei deputati ha apportato modifiche di carattere perlopiù formale, reca disposizioni riguardanti i consorzi di bacino campani operanti nel settore dei rifiuti.

In particolare, con il **comma 1**, novellando l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009, dispone che continui l'applicazione, non oltre il 31 dicembre 2011, delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali al personale consortile risultante in esubero rispetto alla definizione delle piante organiche.

Si ricorda che il richiamato articolo 13 ha definito la dotazione organica del personale dei consorzi delle province campane incaricati della gestione del complessivo ciclo dei rifiuti.

In particolare, al comma 1 ha previsto l'obbligo, per il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta¹⁴, di definire la propria dotazione organica, realizzata previa consultazione delle organizzazioni sindacali e tenuto conto anche del piano industriale. Lo stesso comma ha previsto altresì che il consorzio debba provvedere alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, mediante assunzioni, anche in sovrannumero con riassorbimento, del personale in servizio ed assunto presso gli stessi consorzi fino alla data del 31 dicembre 2008, e che nell'ambito di tali procedure di assunzione, sia data priorità al personale già in servizio al 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative rispetto alla definizione dei criteri di assunzione. Infine, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 2, per la prima attuazione del presente comma è stata autorizzata una spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2010.

Il comma 2 ha disposto l'applicazione, al personale dei consorzi interessato che risulti in esubero rispetto alla dotazione organica in precedenza richiamata, delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga all'articolo 2, comma 36, della legge finanziaria per il 2009 (L. 203/2008)¹⁵, e successive proroghe, ferma

¹⁴ Tale consorzio unico è stato previsto dalla L. 123/2008, che ha appunto disposto lo scioglimento dei consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta e la loro contestuale riunione in un unico consorzio al fine di garantire un puntuale funzionamento del servizio di smaltimento e la riduzione dei costi amministrativi per incrementare il sistema della raccolta differenziata nelle due Province.

¹⁵ Tale comma, più specificamente, al primo periodo, riprendendo di fatto analoghe disposizioni contenute in finanziarie precedenti ha previsto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 148/1993, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, potesse concedere, entro il 31 dicembre 2009, anche in deroga alla normativa vigente, trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità), alle seguenti condizioni:

- concessione subordinata alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e ad aree regionali;
- programmi definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009, successivamente recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.

restando l'attivazione di misure di politica attiva, anche in applicazione dell'accordo fra Governo, regioni e province autonome del 12 febbraio 2009¹⁶.

Secondo quanto indicato nella relazione tecnica, i suddetti esuberanti sarebbero stimabili, come per il richiamato D.L. 195/2009, in circa 700 unità, con conseguente onere complessivo pari a circa 30 milioni di euro. In merito alla predetta copertura finanziaria, prosegue la relazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito assicurazioni circa la capienza del Fondo sociale occupazione e formazione, senza pregiudizio per gli interventi già programmati a carico del Fondo stesso.

Il **comma 2**, come sottolineato dalla relazione illustrativa, prevede la separazione delle funzioni svolte dal Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta nell'ambito dei rispettivi compendi provinciali di Napoli e Caserta, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione adottati in ambito regionale e provinciale; la separazione delle funzioni avviene a decorrere dal 27 novembre 2010, data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Lo stesso comma dispone che tale separazione non deve comportare ulteriori oneri **per la finanza pubblica** (la Camera dei deputati è intervenuta sostituendo l'originaria espressione "bilancio dello Stato").

Si ricorda che l'art. 11, comma 8, del D.L. 90/2008 ha disposto, nelle more della costituzione delle società provinciali previste dalla legislazione regionale, lo scioglimento dei consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta e la loro riunione in un unico consorzio.

Sulle vicende normative e gestionali del citato consorzio si rinvia al paragrafo 3.2 "Il Consorzio Unico delle province di Napoli e Caserta ed il riordino delle competenze" della Relazione della Corte dei conti "La gestione dell'emergenza rifiuti in Campania" del 28 settembre 2010¹⁷.

¹⁶ Con tale Accordo, sancito nella riunione della Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio 2009, sono stati destinati 8 miliardi di euro, nel biennio 2009-2010, per azioni di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro.

L'intervento, rivolto ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali "in deroga", è connotato da un contributo nazionale, impiegato per il pagamento dei contributi figurativi e per la parte maggioritaria del sostegno al reddito, e da un contributo regionale, a valere sui programmi regionali FSE, impiegato per azioni formative o di politica attiva governata dalla Regione.

In particolare, gli stanziamenti sono stati ripartiti tra un intervento statale, per una somma di 5.350 milioni di euro, e contributi regionali, pari a 2.650 milioni di euro, a valere sui programmi regionali del Fondo Sociale Europeo (FSE).

L'intesa sullo schema di accordo per l'utilizzo del FSE è stata raggiunta l'8 aprile 2009.

¹⁷ Il testo della relazione e della delibera di approvazione n. 155/2010 è disponibile all'indirizzo www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/campania/delibere/2010/delibera_155_2010_e_relazione.pdf.

Articolo 3

(Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

1. Al fine di consentire le indispensabili iniziative anche di carattere impiantistico volte al coordinamento della complessiva azione gestoria del ciclo dei rifiuti regionale, anche adottando le misure di esercizio del potere sostitutivo previsto a legislazione vigente, nonché per assicurare comunque l'attività di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti e per l'incremento della raccolta differenziata attraverso iniziative di carattere strutturale, la regione Campania è autorizzata a disporre delle risorse finanziarie necessarie all'esecuzione delle attività di cui sopra, nel limite di 150 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota regionale spettante, annualità 2007-2013.

Identico

2. Il comma 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123, è sostituito dal seguente: «12. Agli interventi di compensazione ambientale e bonifica di cui all'Accordo di programma dell'8 aprile 2009 si provvede, nel limite massimo di 282 milioni di euro, a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, per la parte di competenza dello Stato, pari a 141

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

milioni di euro, a valere sulla quota assegnata alla stessa Regione, di cui all'articolo 1, punto 1.2, della delibera CIPE n.1 del 6 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.137 del 16 giugno 2009, che viene corrispondentemente ridotta e, per la parte di competenza della regione Campania, pari a 141 milioni di euro, a valere sulle medesime risorse che, per il corrispondente importo, vengono immediatamente trasferite alla stessa Regione.».

L'**articolo 3** reca disposizioni finanziarie di sostegno della gestione regionale del ciclo dei rifiuti, nonché misure volte alla copertura finanziaria degli accordi operativi per l'attuazione delle misure di compensazione ambientale.

Al fine di consentire la complessiva gestione del ciclo regionale dei rifiuti, il comma 1 autorizza la regione Campania a disporre di risorse finanziarie, nel limite di 150 milioni di euro a valere sul Fondo aree sottoutilizzate (FAS), per la quota regionale spettante alla regione - annualità 2007/2013 - necessarie all'esecuzione di un serie di attività tra le quali:

- la raccolta, lo spazzamento e trasporto dei rifiuti;
- l'incremento della raccolta differenziata attraverso iniziative di carattere strutturale;
- nonché le misure di carattere sostitutivo.

Il **comma 2** novella il D.L. n. 90 del 2008 (legge n. 123 del 2008), recante "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile", al quale viene sostituito il comma 12 dell'articolo 11.

In particolare, il richiamato comma 12 (che qui viene sostituito dal comma 2) prevedeva che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuovesse la stipula di accordi, anche integrativi di quelli già sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati, con soggetti pubblici o privati, al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale e bonifica.

Gli oneri per tali interventi erano fissati nel limite massimo di 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 (pari a complessivi 141 milioni),

a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), a valere sulle risorse disponibili destinate specificamente tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013.

Poiché in attuazione del richiamato comma 12 è stato sottoscritto l'Accordo con la regione Campania (Accordo sottoscritto il 18 luglio 2008, e poi, da ultimo, modificato con Atto dell'8 aprile 2009), con la nuova formulazione del comma 12 si provvede alla copertura degli oneri complessivamente considerati dall'ultima versione dell'Accordo, pari a 282 milioni (di cui 141 milioni a carico dello Stato e 141 milioni a carico della regione Campania); tali oneri richiedono una copertura doppia rispetto alle risorse precedentemente messe a disposizione dell'articolo 11, comma 12, del D.L. n. 90 del 2008 (141 milioni nel triennio 2008-2010).

In particolare, la nuova formulazione del comma 12 destina – nel limite massimo - 282 milioni di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) agli interventi di compensazione ambientale e di bonifica indicati nel citato Accordo di programma dell'8 aprile 2009.

Tali somme sono complessivamente reperite a valere sulle risorse del FAS destinate alla programmazione regionale, a carico della quota assegnata alla regione Campania dalla delibera CIPE n. 1/2009 (3.896 milioni per il periodo 2007-2013), nella seguente misura:

- 141 milioni (quota di competenza dello Stato, gestita dal Ministero dell'Ambiente) a valere sulle risorse FAS-regionale destinate alla regione Campania dalla suddetta delibera CIPE n. 1/2009. La relazione tecnica afferma che tali risorse prese dalla programmazione regionale sono trasferite al Ministero dell'ambiente.

Si ricorda che nel testo precedente, la copertura dei 141 milioni di oneri era genericamente posta a valere sulle risorse FAS destinate a iniziative di compensazione ambientale e bonifica.

- altrettanti 141 milioni (quota di competenza della regione) a valere sulle medesime risorse FAS-regionale destinate alla Campania, che vengono immediatamente trasferite alla regione medesima, eludendo pertanto la procedura per l'utilizzo delle risorse regionali come definita dalla delibera CIPE n. 1 del 2009 (trasmissione del programma al CIPE per la presa d'atto).

Complessivamente, dunque, considerando gli interventi autorizzati dall'intero articolo in esame, la quota del FAS-regionale destinata alla Campania viene utilizzata per complessivi 432 milioni (150 milioni ai sensi del comma 1 e 282 milioni ai sensi del comma 2).

Si osserva che l'articolo 3 in esame non indica gli esercizi finanziari sui quali determinare la riduzione delle risorse del FAS, salvo limitarsi a specificare che la quota di competenza della regione Campania sia immediatamente ad essa trasferita, né rinvia al CIPE la determinazione della quota annuale di utilizzo.

Per quanto riguarda la formulazione del comma 2, occorrerebbe far riferimento all'atto modificativo dell'accordo di programma del 18 luglio 2008, sottoscritto l'8 aprile 2009 (cfr. infra).

L'Accordo di programma

In data 18 luglio 2008, in applicazione della citata disposizione, è stato sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente, il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Regione Campania e il Commissario delegato, l'Accordo di programma "Programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania"¹⁸.

L'Accordo di programma ha la finalità di individuare ed eseguire interventi di compensazione ambientale nei comuni della Campania coinvolti dalla realizzazione o dall'esercizio degli impianti destinati, a vario titolo, al superamento dell'emergenza rifiuti, nonché, in alcuni comuni campani, in ragione della stretta prossimità ai siti di localizzazione degli impianti, che complessivamente ammontano a 37 (art. 3, comma 1, dell'accordo) dei quali 23 coinvolti dalla realizzazione o dall'esercizio degli impianti destinati alla gestione dell'emergenza dei rifiuti ai sensi del citato D.L. n. 90 /2008, e 14 limitrofi ai siti di localizzazione degli impianti di cui sopra o interessati dalla presenza di impianti dimessi. I comuni interessati sono:

- provincia di Napoli: Napoli-Pianura, Acerra, Caivano, Giugliano in Campania, Marano, Marigliano, Mugnano, Pozzuoli, Qualiano, Terzigno, Tufino, Villaricca;
- provincia di Avellino: Avellino, Andretta, Ariano Irpino, Savignano Irpino;
- provincia di Salerno: Salerno, Battipaglia, Campagna, Eboli, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Postiglione, Serre;
- provincia di Caserta: Caserta, Capua, Castelvolturno, Marcianise, Santa Maria Capua Vetere, San Tammaro, Santa Maria La Fossa, Villa Literno;
- provincia di Benevento: Buonalbergo, Casalduni, Fragneto Monforte, Paduli, Sant'Arcangelo Trimonte.

L'accordo (art. 2, comma 2) indica quale priorità la definizione di iniziative di compensazione ambientale relative alla rimozione dei rifiuti abbandonati, alla messa in sicurezza e bonifica di vecchie discariche, alla bonifica di siti inquinati, al potenziamento delle strutture relative al ciclo delle acque reflue, alla riqualificazione ambientale. L'elenco degli criticità e delle relative misure di compensazione ambientale sono state, pertanto, elencate nella tabella 1 allegata all'accordo di programma. L'accordo prevedeva, infine, uno stanziamento complessivo di 526 milioni di euro, la cui copertura veniva cofinanziata pariteticamente dal ministero dell'Ambiente e dalla Regione Campania¹⁹.

Il Ministero dell'ambiente ha quindi svolto una serie di incontri sul territorio con i comuni coinvolti al fine di rilevare le principali criticità ambientali che gravavano sui loro territori e definire un quadro organico di interventi. Per ciascun Comune l'accordo (art. 5) prevede la successiva definizione di uno specifico "accordo operativo", nel quale

¹⁸ http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf08/burc41or_08/del1499_08.pdf

¹⁹ Come viene riportato anche dalla Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni relative alle misure straordinarie promosse per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania (DOC CCXIV, n. 1).

avrebbero dovuto essere dettagliati i singoli interventi, lo stato della progettazione, il fabbisogno finanziario.

Successivamente, in data 8 aprile 2009, è stato sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente, il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Regione Campania e il Commissario delegato, l'atto modificativo all'accordo di programma del 18 luglio 2008 che ha preso atto della revoca delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE n. 166/2007. Pertanto, lo stanziamento complessivo ammonta a 282 milioni di euro, di cui 141 euro a carico del Ministero dell'ambiente e 141 milioni a carico della regione Campania.

Da ultimo si ricorda che 37 comuni²⁰ hanno sottoscritto, come previsto dall'art. 5 dell'accordo di programma, i relativi accordi operativi che, ad oggi, non hanno avuto alcuna attuazione per carenza di copertura finanziaria.

In relazione a ciò, il Governo, rispondendo all'interrogazione n. 5-03631 presso la VIII Commissione della Camera nella seduta del 21 ottobre 2010, ha segnalato che parte delle problematiche sollevate dai sindaci e dalle popolazioni delle località ospitanti siti di discarica sono da ricondurre alla mancata attuazione del ricordato accordo di programma in materia di compensazioni ambientali sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente nel luglio 2008. Tale accordo, dal quale è derivata la sottoscrizione di 37 accordi operativi con altrettanti Comuni, non ha trovato ad oggi copertura finanziaria nonostante i numerosi solleciti al Ministero dell'Economia, al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Cipe anche formulati direttamente dal Ministro. Il sottosegretario Menia ha concluso ricordando che l'argomento era stato discusso da ultimo anche in una riunione del CIPE nella quale il Ministero aveva chiesto l'inserimento dell'assegnazione nell'ordine del giorno ed in tale occasione il Ministro dell'Economia si era riservato un approfondimento che, però, non aveva dato alcun esito.

In merito alle misure di compensazione ambientale, nella citata mozione 1-00494, presentata lo scorso 17 novembre, viene chiesto al Governo di erogare, così come richiesto dai comuni, i fondi per le compensazioni ambientali, previste dall'accordo di programma concluso tra il Governo e la regione Campania, attivando le risorse previste pari a 526 milioni di euro.

Le risorse del FAS destinate alle regioni

Con la legge n. 289/2002 le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese sono state concentrate in un Fondo di carattere generale (FAS), attualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, cui sono state trasferite, ai sensi del D.L. n. 181/2006, le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione prima di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici.

²⁰ Si vedano ad es. l'accordo operativo del comune di Acerra http://www.comune.acerra.na.it/data/files/ACCORDO_OPERATIVO.pdf o del comune di Caserta <http://www.comune.caserta.it/DELIBERE/DBLGIU/7454.PDF>

L'articolo 60, comma 1, della legge n. 289/2002 attribuisce al CIPE la facoltà di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi, destinandone l'85% al Sud e il 15% al Centro-Nord.

Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del FAS, in considerazione della crisi economica internazionale, il D.L. 185/2008, all'articolo 18, ha disposto – in linea con il precedente D.L. n. 112/2008 con il quale è stata attuata la manovra finanziaria per il triennio 2009-2011 - la riprogrammazione e la concentrazione delle risorse nazionali disponibili destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate nel periodo 2007-2013 iscritte sul Fondo FAS su obiettivi considerati prioritari per il rilancio dell'economia italiana.

Con una serie di delibere adottate nel marzo 2009, le risorse disponibili del FAS relative alla programmazione 2007-2013 (52.437 milioni di euro) sono state così assegnate dal CIPE:

- 27 miliardi alle Amministrazioni regionali, destinati alla realizzazione dei programmi strategici di interesse regionale, dei programmi interregionali e degli obiettivi di servizio agli interventi, attraverso cui si attua la politica regionale unitaria per le priorità del Quadro strategico nazionale (QSN 2007-2013);
- 25,4 miliardi alle Amministrazioni centrali. Tale quota è stata successivamente ripartita dal CIPE tra i tre fondi settoriali appositamente istituiti con il D.L. n. 112/2008 e il D.L. n. 185/2008. Il riparto delle risorse FAS tra i tre Fondi è stato effettuato dal CIPE nel rispetto del criterio di ripartizione dell'85% delle risorse al Mezzogiorno e del 15% Centro-Nord, nei seguenti importi:
 - Fondo infrastrutture: 12,4 miliardi;
 - Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale: 9 miliardi;
 - Fondo sociale per l'occupazione e la formazione: 4 miliardi.

Con la delibera n. 1 del 6 marzo 2009, il CIPE ha assegnato le risorse alle Amministrazioni regionali, disponendo la seguente ripartizione:

- per 21.831,5 milioni in favore delle regioni del Mezzogiorno;
- per 5.195,5 milioni in favore del Centro-Nord.

Nell'ambito della quota assegnata al Mezzogiorno e al Centro-Nord, il riparto tra le regioni è stata effettuata sulla base della "chiave di riparto" definita in sede di QSN 2007-2013, approvato con la delibera CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006.

Va peraltro sottolineato che, rispetto all'importo originariamente programmato nel QSN 2007-2013, definito con la delibera CIPE n. 166 del dicembre 2007, la quota assegnata alle regioni con la delibera n. 1 del marzo 2009 risulta inferiore di oltre 1,3 miliardi di euro, in quanto nel corso dell'esercizio 2008 le risorse del FAS hanno subito riduzioni per complessivi 12 miliardi di euro (cfr. a tale riguardo la delibera CIPE n. 112 del dicembre 2008).

La delibera n. 1/2009 indica comunque *la possibilità che tali risorse vengano reintegrate nell'importo originario "a partire dal 2011, ovvero anticipatamente, in un quadro di finanza pubblica più favorevole"*.

Il riparto regionale è indicato nelle tavole seguenti:

(dati in milioni di euro)

	CIPE 166/07	chiave di riparto	CIPE 1/09	Differenza
	MEZZOGIORNO	100,0	21.831,5	-1.009,96
	Abruzzo	4,73	811,1	-43,6
	Molise	2,64	452,3	-24,3
<i>Programmi di interesse strategico regionale</i>	Campania	22,72	3.896,4	-209,1
	Puglia	18,11	3.105,1	-166,6
	Basilicata	4,98	854,4	-45,9
	Calabria	10,34	1.773,3	-95,1
	Sicilia	23,87	4.093,8	-219,7
	Sardegna	12,61	2.162,5	-116,0
<i>Progetti strategici di interesse interregionale</i>	Energie rinnovabili e risparmio energetico	814,0	772,5	-41,5
	Attrattori culturali, naturali e turismo	946,3	898,1	-48,2
<i>Obiettivi servizio (premierità)</i>	3.012,0		3.012,0	-
	CENTRO-NORD	100,0	5.195,5	-348,5
	Piemonte	16,04	833,4	-55,9
	Valle d'Aosta	0,75	39,0	-2,6
	Lombardia	15,27	793,4	-53,2
	Bolzano	1,55	80,5	-5,4
	Trento	1,04	54,0	-3,7
<i>Programmi di interesse strategico regionale</i>	Veneto	10,98	570,5	-38,2
	Friuli Venezia Giulia	3,43	178,2	-12
	Liguria	6,17	320,6	-21,5
	Emilia Romagna	5,16	268,1	-18
	Toscana	13,66	709,7	-47,6
	Umbria	4,57	237,4	-16
	Marche	4,34	225,5	-15,1
	Lazio	17,04	885,3	-59,4

Ultimi dossier del Servizio Studi

254	Dossier	Atto del Governo n. 286 Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2009/111/CE del 16 settembre 2009 che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE, per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi"
255	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2396 "Modifiche all'art. 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida"
256	Dossier	Atto del Governo n. 289. Schema di decreto legislativo recante: "Abrogazione di disposizioni legislative statali"
257	Dossier	Parti relative alle infrastrutture ed ai trasporti dei documenti del Bilancio dello Stato per il 2011: A.S. 2464 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)"; A.S. 2465 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013"; Nota di variazioni A.S. 2465-bis
258	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 2464 e 2465 Stabilità e Bilancio 2011. Profili di competenza della Commissione difesa - Edizione provvisoria
259	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 2464 e 2465 Stabilità e Bilancio 2011. Profili di competenza della Commissione esteri - Edizione provvisoria
260	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2464 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)
261	Dossier	La decisione di bilancio per il 2011 A.S. 2464 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)"; A.S. 2465 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013"; Nota di variazioni A.S. 2465-bis Profili di competenza della 13 ^a Commissione
262	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1905-B "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"
263	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2479 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza"
264	Dossier	Atto del Governo n. 300 Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati»

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".